

(n. 376)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Trizzino, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Zito,
Cancelleri, Ciancio, Foti, La Rocca, Palmeri, Siragusa, Ciaccio, Troisi,
Zafarana, Venturino

il 22 aprile 2013

Istituzione dei parchi locali

---O---

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la normativa regionale sui parchi e riserve della Regione è regolamentata dalla legge regionale numero 98 del 1981, integrata e modificata dalla legge regionale numero 14 del 1988, definita 'Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali'.

Questa legge ha consentito la salvaguardia di oltre il 12 per cento di territorio regionale con caratteristiche di notevole interesse ambientale escludendo però dall'azione di tutela significative aree di interesse naturale e culturale che svolgono un ruolo fondamentale nei caratteri dei paesaggi locali e come tali andrebbero riconosciute e valorizzate con specifici strumenti di protezione. Il presente DDL vuole focalizzare l'attenzione sulla istituzione di Parchi Locali (PL) in ambito urbano e periurbano che presentano condizioni di naturalità e di valore storico-culturale e per le quali le azioni integrate di conservazione necessitano di un coinvolgimento diretto delle comunità locali.

In un territorio complesso e frammentato dall'urbanizzazione come quello siciliano, la possibilità di individuare Parchi Locali (PL) può rappresentare lo strumento con il quale avviare processi di riqualificazione urbana e territoriale, quindi un'occasione utile per le amministrazioni locali per delineare una strategia ambientale di gestione del territorio.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Definizione dei Parchi Locali (PL)

1. I Parchi Locali (PL) sono aree naturali in ambito urbano e periurbano che presentano condizioni di naturalità, di valore storico-culturale e del paesaggio tradizionale.

2. Si inquadrano come elementi di connessione ecologica, conservazione della biodiversità e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale permettendo anche il recupero e la tutela delle aree agricole, di ambiti costieri e delle aree urbane degradate.

3. I PL possono ricadere sia all'interno di un singolo comune o in più comuni limitrofi.

Art. 2.

Finalità

1. I PL sono finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali, che necessitano di forme di gestione e tutela e sono orientati al mantenimento, al recupero e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree peri-urbane e dei loro valori naturali, seminaturali tradizionali e di valore storico-culturale.

2. I PL, unitamente al sistema del verde urbano, rappresentano l'infrastruttura verde per la strutturazione delle reti ecologiche comunali; in tal senso, essi partecipano, alla realizzazione della più ampia Rete Ecologica Siciliana (RES).

3. L'istituzione dei PL è espressione diretta della volontà dei comuni e si pone entro un percorso di riappropriazione identitaria del territorio, come strumento di tutela che parte 'dal basso'.

Art. 3.

Istituzione dei Parchi Locali (PL)

1. I PL sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo in relazione agli strumenti urbanistici comunali vigenti, improntata a finalità di tutela. Tale deliberazione costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato.

2. Le amministrazioni locali hanno l'obbligo di prendere in esame le petizioni popolari rivolte alla istituzione dei Parchi Locali e di fornire risposta scritta ai richiedenti.

3. I comuni definiscono per il PL la più idonea forma di gestione, attraverso apposite convenzioni tra i comuni interessati, ovvero con la costituzione di un apposito consorzio di servizi.

4. I PL non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.

Art. 4.

Riconoscimento Parchi Locali (PL)

1. Il riconoscimento dei PL è effettuato con decreto del dirigente generale del Dipartimento ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del CRPPN, in coerenza con la rete ecologica regionale e con il sistema delle aree protette regionale, su richiesta dei comuni territorialmente interessati.

2. Il decreto di riconoscimento determina i soggetti gestori, i criteri di pianificazione e di gestione del PL, la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione dell'area e la perimetrazione del PL.

3. Il riconoscimento del PL è il presupposto per l'inserimento in un apposito elenco dei Parchi Locali della Regione che la Giunta regionale provvede a deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno per l'ammissibilità ad eventuali contributi.

4. La volontà di un Comune, singolo o associato, di recedere dal PL deve avvenire entro un anno dal riconoscimento, con apposita delibera di giunta espressa con atto formale all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; superato tale periodo i Parchi Locali entrano a far parte nel sistema delle aree protette regionali.

Art. 5.

Soggetti gestori

1. Sono soggetti gestori dei PL i Comuni, singoli o in forma associata, che hanno richiesto l'istituzione dei PL; i PL possono altresì essere concessi in gestione, a comitati di cittadini residenti nei comprensori, attraverso apposite convenzioni e mediante procedura di evidenza pubblica.

2. Il soggetto gestore del PL:

a) approva un piano triennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del parco;

b) promuove la fruizione del parco nel rispetto della proprietà privata e delle attività antropiche esistenti;

c) provvede alla vigilanza del parco;

d) provvede alla manutenzione del parco;

e) può effettuare apposite convenzioni con associazioni di volontariato e ambientaliste, riconosciute a livello nazionale, per la promozione, valorizzazione e fruizione del parco.

3. I soggetti gestori provvedono con proprie risorse finanziarie alla gestione dei Parchi Locali.

Art. 6.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.